

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

Per l'Avv. **Roberto SARRA**, nato a Roma il 26.01.1974 ed ivi residente in Via

[] C.F. SRRRRT7426H501H, iscritto presso l'ordine degli

Avvocati di Roma, in data 30.12.2004, tessera n. A32619, che dichiara di

difendersi in proprio ex art. 86 c.p.c e per la Sig.ra **Alessandra CONDORELLI**,

nata a Roma il 01.01.1975 e residente in Orte, [] C.F.

CNDLSN75A41H501E rappresentata e difesa, giusta delega a margine del

presente atto dall'Avv. Roberto Sarra, nella loro qualità di genitori e

nell'interesse della figlia [] nata a Roma, il 29.12.2008 ed ivi residente

[] C.F. SRR [], tutti domiciliati presso

il suo studio in Roma, Via Gregorio VII, 368, che dichiarano voler ricever gli

atti relativi al presente procedimento anche via fax al n. 06.49381016, nonché

l'indirizzo mail: robertosarra@ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato

e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma ed ivi

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

– resistente –

nonché contro

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ARISTOTELE, con sede in Roma alla Via dei Sommozzatori, 50, in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante p.t.;

USR LAZIO – UFFICIO IV, con sede in Roma alla Viale G. Ribotta, 41 in persona del Direttore Apicale e in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante p.t.;

– resistente –

e nei confronti del seguente controinteressati

individuandi **in tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria definitiva compresi tra i nn. 137 e 281**, da indentificarsi all’esito dell’invocato – e ancora non concesso – accesso agli atti.

– controinteressati –

*

per l'accertamento dell'illegittimità, impugnativa, e conseguente

annullamento e/o rettifica, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto Prot. 0005047/U del 25/02/2022 emesso dal Liceo Scientifico Statale “Aristotele”, recante pubblicazione graduatoria definitiva rettificata per le

iscrizioni classi prime a.s. 2022-2023, nonché di ogni altro atto connesso, anche non conosciuto dalla Ricorrente, presupposto, preordinato e/o conseguente e comunque connesso, direttamente o indirettamente con quello impugnato (All. 1).

* * *

FATTO

1. in data **17.01.2022** veniva inoltrata alla scuola RMPS50000T – ARISTOTELE, registrata con progressivo numero 8926107 (All. 2);
2. in data **16.02.2022** veniva data comunicazione da parte del Ministero dell'istruzione dello smistamento relativo alla domanda iscrizione all'a.s. 2022/23 per l'alunno/a Sarra, ove veniva smistata alla scuola RMPS50000T ARISTOTELE (All. 3);
3. in data **18.02.2022**, a seguito di intervenuto colloquio telefonico con la segreteria dell'Istituto ARISTOTELE, si richiedano allo stesso informazioni in merito alla mail ricevuta dal ministero (All. 3);
4. non avendo ricevuto ancora alcuna risposta alla comunicazione già inoltrata, in data **03.03.2022**, veniva reiterata la richiesta di informazioni all'istituto (All. 4);
5. con riferimento alle richieste di notizie pervenute in data **18.02.2022** e **03.03.2022**, veniva comunicato da parte dell'istituto Aristotele che la

- seconda scuola scelta in sede di iscrizione, con codice meccanografico RMPSRMPS05000E, notificava la non disponibilità di posti per l'anno scolastico 2022/23. Pertanto, la domanda di iscrizione veniva trasmessa alla/e scuola/e territorialmente più vicina/e al Suddetto Liceo, che, in ultima istanza, risultava essere l'Istituto RMPS19000T, Liceo Keplero;
6. in data **25.02.2022**, con il decreto odiernamente opposto, era pubblicata a cura delle P.A. resistenti la graduatoria definitiva rettificata per le iscrizioni classi prime a.s. 2022-2023 e l'alunna Sarra era illegittimamente collocata al n. 266 (**All. 1**);
7. in data **03.03.2022**, gli odierni Ricorrenti provvedevano a diffidare l'Amministrazione a rettificare la graduatoria anche in via di autotutela, richiedendo, comunque, il contestuale accesso agli atti (**All. 5**);
8. con provvedimento del **23.03.2022**, l'Istituto adito negava l'accesso agli atti (**All. 6**) impedendo, così, ai Ricorrenti, non solo di poter velature la correttezza del procedimento amministrativo e del connesso provvedimento, bensì anche di identificare gli effettivi controinteressati atteso che gli stessi sono indicati in graduatoria sono con un codice numerico.

9. la illegittima condotta dell'Amministrazione impone di formulare formale riserva di presentazione di motivi aggiunti.

* * *

Tutto quanto sopra premesso in punto di fatto, i Ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, rassegnano le seguenti deduzioni in punto di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE CON CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DEL PROVVEDIMENTO.

Gli odierni Ricorrenti hanno provveduto con diligenza all'iscrizione dell'alunna mediante apposita procedura telematica, di cui si allega la ricevuta, come previsto dal Ministero dell'Istruzione.

In ragione della Circolare n. 153 del 22.12.2021, avente ad oggetto le Iscrizioni per le classi prime relative all'anno scolastico 2022/2023, il Liceo Aristotele prevedeva che, a seguito della Registrazione sul portale del Miur e della Compilazione della domanda di Iscrizione, avrebbe fatto seguito una fase di aggiornamento (**All. 7**).

La fase di aggiornamento è, nel caso di specie, mancata, in quanto, solo a seguito delle reiterate comunicazioni intercorse tra i Genitori dell'Alunna e l'Istituto scolastico, vi è stato un tardivo riscontro.

La graduatoria, infatti, come regolata dalla Circolare n. 153, prevedeva una specifica attribuzione di punteggi sulla base di precisi criteri, tra cui:

- la residenza dello studente nel municipio IX-VIII (**5 punti**);
- la sede di lavoro di un genitore nel municipio IX-VIII (**4 punti**);
- il Consiglio orientativo (**5 punti** per la scelta del **liceo scientifico**);
- aver indicato il Liceo Aristotele come prima scuola scelta (**precedenza** a parità di punteggio).

Nel caso di specie, si consideri che:

- per quanto attiene la residenza dell'alunna Sarra, come risultante dal Certificato dello Stato di famiglia che si allega, Ella risulta essere residente all'indirizzo Via , e dunque rientrante nel municipio IX-VIII (**All. 8**);
- il genitore Roberto Sarra, padre dell'alunna, risulta avere la propria sede fiscale, e, dunque, di lavoro, alla , quindi rientrante nel municipio IX-VIII;
- il Consiglio orientativo della Scuola Secondaria di I grado "CESARE BATTISTI", dopo aver considerato l'impegno scolastico, gli interessi, le

attitudini dimostrate e la preparazione raggiunta ha deliberato consigliando, all'alunna Sarra, l'iscrizione presso un Liceo Scientifico (All. 9).

Sulla base degli elementi sopra indicati, **il punteggio maturato dall'alunna è di 14, con conseguente collocazione della stessa al posto compreso tra il n. 15 e 62 della graduatoria finale** e conseguente ammissione di diritto al liceo prescelto che peraltro era stato indicato come “prima scelta”.

Errore di istruttoria riverbera i suoi effetti sul provvedimento impugnato determinando l'illegittimità dello stesso per violazione della *lex specialis* integrata dal bando concorso per l'ammissione alla scuola secondaria.

L'Alunna, invero, presenta tutti i requisiti tali da essere inserita all'interno della fascia oggetto di odierno ricorso.

Inoltre, l'impossibilità di accedere alla fase di aggiornamento, dato da evidenti carenze all'interno del sistema elettronico degli Enti resistenti, è tale da aver costituito *un'illegittima compressione dell'interesse legittimo della stessa Studentessa*, in quanto, a causa dell'errata valutazione, nonostante fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti per il raggiungimento di un pieno punteggio, e dunque tale da rientrare all'interno della graduatoria, Ella è stata valutata difformemente rispetto agli altri Studenti presenti in graduatoria, violandone inoltre il rispettivo interesse ad una corretta valutazione.

* * *

Le deduzioni come sopra formulate, hanno carattere definitivo ed assorbente, rivelando, inconfutabilmente, la totale illegittimità della condotta assunta dall'Amministrazione convenuta, nonché l'obbligo della medesima a fornire una corretta, e legittima, valutazione.

*

Quanto esposto in diritto ai punti precedenti costituisce, di per se, motivo sufficiente per la declaratoria di illegittimità del provvedimento odiernamente impugnato.

Si confida che **le considerazioni che precedono** abbiano sufficientemente acclarato non solo la sussistenza, bensì la precipua ragionevolezza del *fumus boni juris* tanto che, a giudizio di questo patrocinio, **ricorrono i presupposti di cui all'art. 64 D. Lgs. 104/2010 per una sentenza semplificata** che imponga all'Amministrazione di annullare gli atti illegittimi e ammette l'alunna Sarra a frequentare il liceo scientifico Aristotele in Roma con pienezza di diritti.

*

Cionondimeno, lo scrupolo defensionale induce questa difesa a svolgere le seguenti ulteriori deduzioni in ordine alla **istanza di sospensiva**.

Si chiede la concessione dell'invocato provvedimento cautelare ricorrendo, nella specie, entrambi i presupposti all'uopo normativamente prescritti.

Quanto al *fumus boni juris* già si è detto.

Quanto al *periculum in mora*, deve sottolinearsi l'irreparabile pregiudizio che è arrecato alla Ricorrente dalla lapalissiana lesione del proprio interesse alla correttezza della valutazione ai fini della graduatoria e dall'attualità del danno, derivandole l'impossibilità di essere ammessa nei tempi al relativo corso di studi presso il Liceo statale scientifico Aristotele.

Non è, pertanto, **facoltà dell'odierna Ricorrente, ad oggi, di regolare la propria attività di studentessa** sulla base di quanto, illegittimamente, deciso da parte degli Enti Resistenti.

Ragionevolmente, **l'assoluta inadeguatezza del preavviso con il quale è stata comunicata l'esclusione dall'Istituto scolastico**, ha impedito alla Ricorrente di programmare soluzioni alternative tali da non cagionarle ulteriori lesioni, derivate dall'irragionevole eccesso di potere dell'Amministrazione.

La violazione di ogni canone di ragionevolezza si concretizza e **trova ragione di esistere nel legittimo, e pieno, affidamento che, sulla base del possesso di requisiti di natura oggettiva**, quali, ad esempio, la propria residenza ed il domicilio fiscale di uno dei genitori, tali da consentirle il raggiungimento di

un determinato punteggio, sicuramente superiore ai controinteressati oggetto dell'odierno ricorso.

Elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il legittimo affidamento costituisce un principio fondamentale dell'azione amministrativa, che si sostanzia nell'interesse del privato alla tutela di una situazione che si è definita nella realtà giuridica per effetto di atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione. A maggior ragione, l'affidamento è legittimo, e tale da considerarsi ormai consolidato, nel momento in cui si sia venuto a determinare nel tempo, ovverosia quando il privato abbia conservato l'utilità per un arco di tempo tale da convincerlo, della sua stabilità, come avvenuto per Sarra nel caso di specie.

Sotto altra e differente profilo inoltre va rilevato che l'illegittima esclusione dell'alunna incida, di fatto, **sulla possibilità di esercitare il proprio diritto allo studio.**

Non si può infatti sottacere come la vicinanza alla abitazione di residenza sia elemento determinante per poter esercitare un effettivo diritto allo studio

Ebbene **il liceo Aristotele dista solo 280 metri (3 minuti a piedi) dalla abitazione** dell'alunna (All. 10).

Viceversa, **per raggiungere il liceo Keplero (che dista oltre 10 km) l'alunna impiegherebbe oltre 1 ora,** dovendo prendere ben 3 mezzi pubblici (All. 12).

L'arbitraria esclusione dal corso dottorale lede, quindi, anche le legittime aspettative formative dell'alunna, che si vede impedito dal percorrere una strada verso la quale aveva indirizzato tutti i propri sforzi.

A ciò si aggiunga che nella nota classifica Eduscuola, redatta annualmente dalla Fondazione Agnelli, l'Aristotele si colloca all'8 posto tra i licei scientifici di Roma, mentre il Keplero solo al 31° (**All. 13**).

Per l'ipotesi in cui l'Ecc.mo T.A.R. non dovesse, comunque, ritenere meritevole di accoglimento la domanda di sospensiva del provvedimento impugnato ma dovesse, nella successiva fase di merito, annullare il medesimo, i Ricorrenti chiedono, sin d'ora, di essere risarciti di tutti i danni, patiti e *patiendi*, che ci si riserva di quantificare.

*

Appare di palmare evidenza come l'incongrua valutazione effettuata abbia **precluso e continua precludere in maniera irrevocabile il diritto dell'odierna Ricorrente** allo studio, ed il correlato legittimo interesse al corretto svolgimento delle procedure di selezione finalizzate alle graduatorie all'interno del suddetto Istituto di istruzione, con un pregiudizio che non sarebbe in altro modo sanabile, stante gli effetti irreversibili che provocherebbe.

Alla luce di quanto sopra, questa difesa ritiene opportuno che Codesto Ecc.mo Presidente del TAR, ai sensi dell'art. 56 del D. lgs. 104 del 2010, adotti un provvedimento cautelare, *inaudita altera parte*, con il quale sia ordinata all'Amministrazione convenuta di inserire, anche solo provvisoriamente, l'alunna Sarra tra gli studenti ammessi a frequentare il liceo scientifico Aristotele per l'a.s. 2022-2023, in attesa che Codesto Medesimo Tribunale si pronunci sul merito del ricorso.

Si confida, pertanto, nella concessione dell'invocato provvedimento cautelare.

* * *

P.Q.M.

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito:

- *preliminarmente*, ai sensi dell'art. 56, emettere un provvedimento inaudita altera parte, con il quale sospendere l'efficacia dell'impugnato provvedimento, ordinando all'Amministrazione convenuta di ammettere l'alunna Sarra a frequentare la prima classe del liceo scientifico Aristotele per l'a.s. 2022-2023;
- *nel merito*, annullare definitivamente l'atto impugnato, quantomeno nella parte in cui si assegna alla alunna Sarra il minor punteggio di 5, il luogo di quelle di 14 effettivamente maturato e, per l'effetto, ammettere definitivamente l'alunna Sarra a frequentare la prima classe del liceo scientifico Aristotele per l'a.s. 2022-2023, il tutto con ogni conseguenza di legge;

colloca intima al rilascio dei locali entro il 28.02.2020.

*- **in via cautelare e principale**, date le ragioni di estrema gravità e urgenza, voglia disporre provvisoriamente richiesta con decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a., fissando al contempo la prima udienza utile in Camera di Consiglio per l'esame dell'istanza cautelare al fine di sospendere il provvedimento impugnato, con la concessione dei provvedimenti immediati ed urgenti al fine di ammettere l'alunna alla frequentazione della scuola secondaria.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.

*Coni riserva di **proporre motivi aggiunti** di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.*

* * *

A sostegno dei propri assunti produce, in copia, le seguenti prove documentali:

1. provvedimento impugnato;
2. ricevuto inoltro domanda;
3. mail del 18.02.2022;
4. corrispondenza mail;
5. atto di significazione e diffida;
6. diniego accesso atti;

7. circolare 153/2021;
8. certificato stato famiglia;
9. consiglio orientativo;
10. mappa stradale;
11. mappa stradale;
12. classifica Eduscuola.

*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i., si dichiara che la presente controversia è di **valore indeterminabile** e che il relativo contributo unificato pari ad € 600,00 sarà versato nei modi e termini di legge.

Con osservanza.

Roma lì, 24 marzo 2022

avv. Roberto Sarra